

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO,
FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI

POR CALABRIA FESR 2007/2013

Asse VII – Sistemi Produttivi

Obiettivo Specifico 7.1	Migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle imprese
Obiettivo Operativo 7.1.3	Migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese
Linea di Intervento 7.1.3.2	Azioni per la promozione e l'utilizzazione di strumenti di finanza innovativa

**FONDO UNICO REGIONALE DI INGEGNERIA FINANZIARIA
FONDO PER IL RAFFORZAMENTO DELLE IMPRESE
INDUSTRIALI, ARTIGIANE E DI SERVIZI ESISTENTI**

REGOLAMENTO OPERATIVO

“SEZIONE ORDINARIA”

Il presente Regolamento Operativo, a seguito di alcune modifiche ed integrazioni, sostituisce il precedente analogo Regolamento Operativo pubblicato sul Bur Calabria n. 20 del 5 maggio 2014

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ.....	3
ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI	5
ART. 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA	8
ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’	8
ART. 5 – SETTORI DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI.....	11
ART. 6 – INTERVENTI AMMISSIBILI.....	11
ART. 7 – FORMA, MISURA E CARATTERISTICA DEL FINANZIAMENTO	16
ART. 8 – SOGGETTO GESTORE	18
ART. 9 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	18
ART. 10 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.....	19
ART. 11 – VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DI MERITO.....	21
ART. 12 – MODALITA’ DI EROGAZIONE, DI RENDICONTAZIONE E DI RIMBORSO	23
ART. 13 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI.....	25
ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO	26
ART. 15 – ISPEZIONI E CONTROLLI	26
ART. 16 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA’	26
ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI.....	27

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

La Regione Calabria, con delibera di Giunta regionale n. 53 dell'11 febbraio 2013, attraverso l'impiego di risorse rivenienti dal POR Calabria FESR 2007/2013, ha istituito un unico Fondo regionale di "Ingegneria finanziaria", a carattere "rotativo", derivante dalla rimodulazione del Fondo di Controgaranzia di cui alle delibere di Giunta regionale n. 863 del 16 dicembre 2009 e n. 888 del 23 dicembre 2009, e dall'incorporazione del Fondo "Mezzanine financing" di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 539 del 6.12.2011.

In esecuzione della richiamata delibera di Giunta regionale n. 53, con Decreto dirigenziale n. 2259 del 3.03.2014, recante «POR CALABRIA FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 7.1.3 - DGR n. 53 dell'11.02.2013 "Istituzione del Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria". Approvazione dell'Accordo di Finanziamento», è stato istituito il Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria, attraverso un Fondo di Partecipazione di cui al Regolamento (CE) n. 1083/2006 ed al Regolamento (CE) n. 1826/2006 e smi.

La costituzione di tale unico Fondo regionale di "Ingegneria finanziaria" consentirà all'Amministrazione regionale di intervenire in maniera più tempestiva ed efficace nell'ipotesi in cui dovesse rendersi necessario ed opportuno apportare modifiche e/o integrazioni ai diversi strumenti finanziari previsti dal Fondo unico ed alla relativa, differente, allocazione delle risorse finanziarie tra gli stessi.

Il Fondo Unico Regionale di "Ingegneria finanziaria", secondo le disposizioni previste dalla delibera di Giunta regionale n. 53 dell'11 febbraio 2013, e la successiva ripartizione dei fondi residui effettuata sulla base della nota di Fincalabra prot. n. 2470 del 27.03.2014, acquisita al protocollo del Dipartimento Attività Produttive al n. 108507/SIAR, con la quale viene illustrata la consistenza finanziaria dei Fondi di Controgaranzia e Mezzanino alla data del 26.03.2014, risulta così articolato:

- Fondo "Mezzanine Financing": il Fondo, attualmente operativo e disciplinato da distinto Regolamento, istituito con delibera di Giunta regionale n. 539 del 6 dicembre 2011 con risorse rivenienti dal POR Calabria FESR 2007/2013 ed avente una dotazione finanziaria pari ad € 25.638.000, è stato concesso in gestione alla Fincalabra S.p.A., Società Finanziaria Regionale per lo Sviluppo Economico della Calabria, ed è finalizzato ad agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese relativamente consolidate ed in fase di espansione, aventi almeno una sede operativa sul territorio regionale, mediante la concessione di una particolare tipologia di strumento di finanziamento a medio-lungo termine, il finanziamento mezzanino, a fronte di investimenti materiali ed immateriali da realizzarsi in Calabria;
- Fondo per il Rafforzamento delle imprese industriali, artigiane e di servizi esistenti: il Fondo, le cui modalità operative sono oggetto del presente Regolamento, deriva dalla rimodulazione del Fondo di Controgaranzia di cui alle delibere di Giunta regionale n. 863 del 16 dicembre 2009 e n. 888 del 23 dicembre 2009 ed ha una dotazione finanziaria pari ad € 27.359.000 a valere sulle risorse rivenienti dal POR Calabria FESR 2007/2013. Il Fondo, concesso in gestione alla Fincalabra S.p.A., è finalizzato alla concessione di finanziamenti chirografari a sostegno di programmi di investimento per la realizzazione di nuovi impianti produttivi, l'ampliamento o l'ammodernamento di unità produttive esistenti, nonché alla concessione di finanziamenti a sostegno del capitale circolante delle imprese;
- Fondo di Garanzia per la concessione di garanzie dirette, cogaranzie e/o controgaranzie: il Fondo, attualmente operativo e disciplinato da distinto Regolamento, deriva dalla rimodulazione del Fondo di Controgaranzia di cui alle delibere di Giunta regionale n. 863 del 16 dicembre 2009 e n. 888 del 23 dicembre 2009. Tale Fondo di Garanzia, avente una dotazione finanziaria pari ad € 20.000.000 a valere sulle risorse rivenienti dal POR Calabria FESR 2007/2013, è stato concesso in gestione alla Fincalabra S.p.A. ed è finalizzato ad agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti in Calabria, da attuarsi sia attraverso la garanzia concessa al sistema bancario convenzionato, direttamente dal Soggetto gestore o congiuntamente ai Confidi, a fronte di finanziamenti erogati al sistema imprenditoriale, sia mediante controgaranzia concessa in favore dei Confidi convenzionati a fronte delle garanzie da questi concessi al sistema bancario per interventi finanziari in favore delle imprese;

- Fondo per la creazione e il potenziamento di imprese innovative: il Fondo, attualmente operativo e disciplinato da distinto Regolamento, deriva dalla rimodulazione del Fondo di Controgaranzia di cui alle delibere di Giunta regionale n. 863 del 16 dicembre 2009 e n. 888 del 23 dicembre 2009 ed ha una dotazione finanziaria pari ad € 3.000.000 a valere sulle risorse rivenienti dal POR Calabria FESR 2007/2013. Il Fondo, concesso in gestione alla Fincalabra S.p.A., è finalizzato a sostenere le strategie di sviluppo e di investimento di imprese che operano nei settori ad alta tecnologia ovvero nate da spin off accademici, di ricerca e aziendali.

Soggetto gestore del Fondo regionale per il Rafforzamento delle imprese industriali, artigiane e di servizi esistenti, d'ora in avanti "Fondo", è la Fincalabra S.p.A., Società Finanziaria Regionale per lo Sviluppo Economico della Calabria, Ente strumentale e soggetto in house della Regione Calabria.

L'intervento di cui al presente Regolamento Operativo, che a seguito di alcune modifiche ed integrazioni sostituisce il precedente analogo Regolamento Operativo pubblicato sul Bur Calabria n. 20 del 5 maggio 2014, concerne l'attuazione della Linea 7.1.3.2 "Azioni per la promozione e l'utilizzazione di strumenti di finanza innovativa" dell'Asse VII "Sistemi Produttivi" del POR Calabria FESR 2007/2013.

La Linea di intervento sostiene i processi finalizzati a qualificare e rafforzare la struttura finanziaria delle imprese attraverso la promozione di strumenti finanziari innovativi (venture capital, seed capital, ecc.) e ad ampliare la diversificazione della domanda di prodotti finanziari delle imprese.

In tale ambito, l'Amministrazione regionale interviene per migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle imprese, ed in particolar modo intende agevolare l'accesso al credito delle PMI, aventi sede operativa sul territorio regionale, nonché rafforzare l'offerta di strumenti finanziari in favore ed a supporto del sistema imprenditoriale in una delicata fase congiunturale, caratterizzata da una rilevante restrizione del credito (*credit crunch*), in cui le imprese hanno difficoltà ad attivare investimenti produttivi e/o a sostenere il proprio capitale circolante.

In tale contesto economico-finanziario si inquadrano gli strumenti finanziari previsti nel presente Regolamento e finalizzati allo sviluppo, al potenziamento e/o all'espansione di attività imprenditoriali giudicate potenzialmente redditizie, da attuarsi mediante la realizzazione di investimenti produttivi ("Sviluppo aziendale") e/o l'incremento dell'attività produttiva e commerciale dell'impresa ("Capitale circolante").

Il presente Regolamento Operativo - "Sezione Ordinaria", concernente l'attuazione del Fondo per il Rafforzamento delle imprese industriali, artigiane e di servizi esistenti, riguarda le seguenti due linee di intervento che possono essere richieste alternativamente o congiuntamente:

- Sviluppo aziendale:
il Fondo supporta finanziariamente le imprese nella realizzazione di programmi di investimento finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti produttivi, all'ampliamento o all'ammodernamento di unità produttive esistenti;
- Capitale circolante:
il Fondo supporta le imprese mediante la concessione di finanziamenti finalizzati al fabbisogno di capitale circolante e rivolti, esclusivamente, alla crescita e/o all'espansione dell'attività produttiva e commerciale di imprese giudicate potenzialmente redditizie.

Il Fondo regionale per il Rafforzamento delle imprese industriali, artigiane e di servizi esistenti, oltre a al presente Regolamento Operativo - "Sezione Ordinaria", prevede anche un altro Regolamento Operativo - "Sezione Semplificata", oggetto di separata pubblicazione, rivolto esclusivamente alle microimprese che intendono realizzare "piccoli" investimenti finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti produttivi, all'ampliamento e/o all'ammodernamento dell'unità operativa esistente e/o che necessitano di risorse finanziarie finalizzate a sostenere la crescita e l'espansione mediante un sostegno nell'acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo, semilavorati e merci, a cui è possibile associare, in via residuale, anche spese per canoni di locazione, utenze varie, spese di assicurazione e costi salariali.

Gli aiuti di cui al presente Regolamento vengono concessi in regime “*de minimis*” ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013.

ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999 (G.U.C.E. L210/12 del 31 luglio 2006);
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del Fondo sociale europeo;
- Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l’ammissibilità degli investimenti a favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell’edilizia abitativa;
- Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione dell’1 settembre 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1236/2011 della Commissione del 29 novembre 2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 per quanto riguarda gli investimenti mediante strumenti di ingegneria finanziaria;
- Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “*de minimis*”;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.U.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014;
- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati sulla G.U.U.E, serie C 244/2 dell’1 ottobre 2004;

- Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla G.U.C.E., serie C, n. 155/02 del 20 giugno 2008;
- Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007/2013, approvato dalla Commissione europea in data 7 dicembre 2007 - Decisione C(2007) 6322 e successivamente modificato dalla Commissione europea in data 17 dicembre 2012 - Decisione C(2012) 9693;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 881 del 24 dicembre 2007 con la quale si è preso atto dell'approvazione da parte della Commissione europea, con Decisione n. C(2007) 6322 del 17 dicembre 2007, del Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007/2013;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 23 febbraio 2009 recante: "Presenza d'atto dei criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007/2013, approvati dal Comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 65, lett. a), del Regolamento (CE) n. 1083/2006, trasmissione alla competente commissione consiliare per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite dall'art. 11 della Legge regionale n. 3/2007";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 240 del 24 aprile 2009 con la quale si è proceduto alla rimodulazione del Piano finanziario per Assi Prioritari, Settori e Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007/2013;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 335 del 9 giugno 2009 avente ad oggetto "Rettifica della Deliberazione di Giunta regionale n. 654 del 16 settembre 2008 avente per oggetto: Definizione e organigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale responsabili dell'attuazione degli Assi prioritari, dei Settori e delle Linee di intervento del POR Calabria FESR 2007/2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007) 6322 del 7 dicembre 2007", successivamente modificata con Deliberazioni di Giunta regionale n. 24 del 28 gennaio 2010 e n. 169 del 27 febbraio 2010;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 459 del 24 luglio 2009 che modifica la Deliberazione di Giunta regionale n. 1021 del 16 dicembre 2008 e la Deliberazione di Giunta regionale n. 163 dell'8 aprile 2009 ed approva il documento recante descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 863 del 16 dicembre 2009 avente ad oggetto "Por Calabria FESR 2007/2013 - Asse VII - Obiettivo Operativo 7.1.3 - Migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese. Costituzione di un Fondo di Garanzia Regionale PMI - Nuovi investimenti, ammodernamenti, sviluppo delle strutture aziendali dei settori commerciali, industriali, di servizio ed artigianali, ristrutturazione finanziaria";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 888 del 23 dicembre 2009, avente ad oggetto "Por Calabria FESR 2007/2013 - Asse VII - Integrazione del Fondo di garanzia regionale PMI costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 863 del 16 dicembre 2009";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 226 del 25 marzo 2010 con la quale si è proceduto alla rimodulazione del Piano finanziario dei Settori Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica, Società dell'Informazione, Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico, Sicurezza e Legalità, Turismo Sostenibile, Competitività dei Sistemi Territoriali e delle Imprese del POR Calabria FESR 2007/2013;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 256 del 24 maggio 2012 avente ad oggetto "Rimodulazione del Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007/2013, Asse VII - Sistemi produttivi";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 415 del 28 settembre 2012 avente ad oggetto "Presenza d'atto del nuovo testo del POR Calabria FESR 2007/2013", così come approvato e modificato nel corso della seduta del Comitato di Sorveglianza del 19 giugno 2012;

- Deliberazione di Giunta regionale n. 53 dell'11 febbraio 2013 avente ad oggetto "Por Calabria FESR 2007/2013 – Asse VII – Obiettivo Operativo 7.1.3 – Migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese. D.G.R. n. 863 del 16 dicembre 2009 e n. 888 del 23 dicembre 2009 - Fondo di Controgaranzia; D.G.R. n. 539 del 6 dicembre 2011 - Fondo Mezzanino. Atto di indirizzo", recante la creazione di un Fondo regionale di Ingegneria Finanziaria attraverso la rimodulazione del Fondo di Controgaranzia di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 863 del 16 dicembre 2009, e l'incorporazione del Fondo "Mezzanine Financing";
- Nota del 21 febbraio 2011 orientativa sugli Strumenti di Ingegneria finanziaria ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (COCOF 10-0014-04-EN), traduzione a cura della Tecnostruttura delle Regioni, predisposta dalla Commissione europea, Direzione Generale per la Politica Regionale in consultazione con gli altri Servizi della Commissione, che fornisce indicazioni e chiarimenti su temi relativi all'istituzione ed attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, ai sensi dell'Articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, per come modificato dal Regolamento (CE) n. 1236/2011;
- Nota prot. n. 5563 del 3 luglio 2009 della Commissione europea – DG Regio in risposta ai quesiti posti dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 5213 del 31 marzo 2009, riguardante il finanziamento del capitale circolante mediante il fondo FESR;
- Nota "Revised COCOF Guidance Note on Financial Engineering Instruments under art. 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006" (COCOF 10-0014-05-EN) del 10 febbraio 2012, predisposta dalla Commissione europea, Direzione Generale per la Politica Regionale in consultazione con gli altri Servizi della Commissione, che fornisce indicazioni e chiarimenti su temi relativi all'istituzione ed attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, ai sensi dell'Articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, per come modificato dal Regolamento (CE) n. 1236/2011;
- Decisione della Commissione Europea C(2015) 2771 del 30.04.2015, che modifica la precedente decisione C(2013) 1573 del 20.03.2013 sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007- 2013), che ha introdotto alcune norme specifiche in materia di ammissibilità applicabili altri Strumenti di Ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, per come modificato dal Regolamento (CE) n. 1236/2011;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato sulla G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, che ha recepito la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione", recante norme in materia di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2007/2013;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

ART. 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA

L'ammontare complessivo delle risorse destinate al "Fondo per il rafforzamento delle imprese industriali, artigiane e di servizi esistenti" è pari ad € 27.359.000 a valere sulla Linea di Intervento 7.1.3.2 "Azioni per la promozione e l'utilizzazione di strumenti di finanza innovativa" dell'Asse VII "Sistemi Produttivi" del POR Calabria FESR 2007/2013.

Il Fondo di cui al presente Regolamento Operativo, in attuazione del Fondo Unico Regionale di "Ingegneria finanziaria" di cui alla delibera di Giunta regionale n. 53 dell'11 febbraio 2013, opera come Fondo di rotazione e, pertanto, le risorse finanziarie erogate in favore delle imprese beneficiarie, ed oggetto di periodico rimborso da parte delle stesse, potranno essere reimpiegate per l'erogazione di ulteriori finanziamenti in favore del sistema imprenditoriale sino alla data ultima del 31 dicembre 2016, termine previsto di scadenza della programmazione comunitaria.

L'Amministrazione regionale, tenuto conto delle risorse finanziarie impegnate tempo per tempo a valere sui singoli quattro Fondi costituenti il Fondo Unico Regionale di "Ingegneria finanziaria" di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, nonché dell'andamento delle singole tipologie di intervento finanziario in essi previste, si riserva la facoltà di decidere, con proprio provvedimento amministrativo, una differente allocazione delle risorse finanziarie tra i quattro Fondi costituenti il Fondo Unico Regionale di "Ingegneria finanziaria".

ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Possono accedere al Fondo di cui al presente Regolamento Operativo le imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) avere unità operativa e/o produttiva nel territorio della regione Calabria;
- b) nell'ipotesi in cui il finanziamento sia finalizzato a sostenere il capitale circolante secondo le disposizioni previste dal successivo art. 6 del presente Regolamento, è espressamente richiesta l'esistenza, da parte dell'impresa, di una unità operativa e/o produttiva ubicata nel territorio della regione Calabria, all'interno della quale venga svolta l'attività di "produzione" di beni e/o servizi oggetti di vendita, e/o l'attività di commercializzazione relativamente alle imprese operanti nel settore del commercio;
- c) essere iscritte nel Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
- d) essere una PMI (microimpresa, piccola o media impresa) in quanto in possesso dei parametri dimensionali di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 che ha recepito la raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (2003/361/CE).

A titolo puramente informativo e non esaustivo, sono attualmente definite:

- "Microimprese": le PMI che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- "Piccole imprese": le PMI che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- "Medie imprese": le PMI che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua.

- e) essere costituite da almeno due anni solari e, nell'ipotesi di società di capitali, aver approvato e depositato i bilanci relativi agli ultimi due esercizi sociali, mentre nell'ipotesi di società di persone o ditte individuali, aver presentato le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi due periodi di imposta;
- f) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in stato di liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo o ad altra procedura concorsuale;

- g) essere economicamente e finanziariamente sane, ovverosia in possesso di una struttura patrimoniale e di una redditività, presente e prospettica, sufficienti a far fronte al servizio complessivo del debito;
- h) essere in grado di dimostrare in via prospettica una stabilità nella generazione di flussi di cassa generati dal capitale operativo, la cui capienza e dinamica devono ragionevolmente garantire al soggetto finanziatore il rimborso del capitale e degli interessi;
- i) non essere in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione sugli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (G.U.U.E, serie C 244/2 dell'1 ottobre 2004) ed ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e successive integrazioni e modificazioni;
- j) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del DPCM 23 maggio 2007 ("impegno Deggendorf");
- k) non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Calabria agevolazioni a seguito di rinuncia o revoca del contributi;
- l) operare nel rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia, urbanistica, lavoro, prevenzione degli infortuni, salvaguardia dell'ambiente;
- m) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con gli obblighi fiscali e con gli obblighi di applicazione del C.C.N.L., secondo le normative vigenti in materia;
- n) non essere destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica);

Alla data di presentazione della domanda, e pena l'inammissibilità della medesima domanda alla successiva fase di istruttoria di merito, le imprese dovranno risultare in ogni caso in possesso dei seguenti parametri:

- per le società di capitali:
 - a) il risultato economico relativo ad almeno uno degli ultimi due bilanci di esercizio approvati deve essere positivo; e
 - b) il Margine operativo lordo (EBITDA) relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato (esercizio più recente) deve essere positivo; e
 - c) nella sola ipotesi in cui il risultato economico relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato risulti negativo, la somma algebrica dei risultati economici relativi agli ultimi due bilanci d'esercizio approvati deve essere positiva; e
 - d) il risultato economico negativo eventualmente conseguito nell'ultimo bilancio d'esercizio approvato non deve essere superiore al 10 % del relativo fatturato (oppure valore della produzione per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali); e
 - e) l'indice, dato dal rapporto (Margine operativo lordo/Oneri finanziari) relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, deve essere superiore a 2; e
 - f) il fatturato (oppure valore della produzione per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali) risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato non deve aver subito una riduzione superiore al 40 % rispetto al fatturato (oppure valore della produzione per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali) dell'esercizio precedente.

I sei parametri suindicati sono cumulativi, nel senso che tutti e sei devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

Ai fini di cui sopra si intendono:

- fatturato: il valore relativo alla voce "Ricavi delle vendite e prestazioni" di cui all'art. 2425 del codice civile, lettera A), punto 1;

- valore della produzione: la somma dei valori relativi alla voce "Valore della produzione" di cui all'art. 2425 del codice civile, lettera A), al netto della voce di cui al punto 5 "Altri Ricavi e proventi";
- margine operativo lordo: per la determinazione di tale parametro si fa ricorso alla metodologia aziendale generalmente riconosciuta nella prassi contabile e, comunque, utilizzando il prospetto di riclassificazione riportato nella modulistica resa disponibile unitamente alla domanda di finanziamento;
- oneri finanziari: la somma dei valori relativi alla voce "Proventi e oneri finanziari" di cui all'art. 2425 del codice civile, lettera C; qualora tale somma risulti positiva, l'indice di cui al precedente punto e) si intende ovviamente superato;
- per le società di persone e per le ditte individuali:
 - a) il risultato economico relativo ad almeno uno degli ultimi due esercizi chiusi, e per i quali siano state presentate le corrispondenti dichiarazioni dei redditi, deve essere positivo; e
 - b) il Margine operativo lordo (EBITDA) relativo all'ultimo esercizio chiuso (esercizio più recente), e per il quale sia stata presentata la corrispondente dichiarazione dei redditi, deve essere positivo; e
 - c) nella sola ipotesi in cui il risultato economico relativo all'ultimo esercizio chiuso, e per il quale sia stata presentata la corrispondente dichiarazione dei redditi, risulti negativo, la somma algebrica dei risultati economici relativi agli ultimi due esercizi chiusi deve essere positiva; e
 - d) il risultato economico negativo eventualmente conseguito nell'ultimo esercizio chiuso, e per il quale sia stata presentata la corrispondente dichiarazione dei redditi, non deve essere superiore al 10 % del relativo fatturato; e
 - e) l'indice, dato dal rapporto (Margine operativo lordo/Oneri finanziari) relativo all'ultimo esercizio chiuso, e per il quale sia stata presentata la corrispondente dichiarazione dei redditi, deve essere superiore a 2; e
 - f) il fatturato relativo all'ultimo esercizio chiuso, e per il quale sia stata presentata la corrispondente dichiarazione dei redditi, non deve aver subito una riduzione superiore al 40 % rispetto al fatturato dell'esercizio precedente.

I sei parametri suindicati sono cumulativi, nel senso che tutti e sei devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

Ai fini di cui sopra si intendono:

- risultato economico: a) per le imprese in regime di contabilità semplificata, il valore ottenuto dalla differenza tra il valore di cui alla voce "Totale componenti positivi" e il valore di cui alla voce "Totale componenti negativi", risultanti dalla dichiarazione dei redditi; b) per le imprese in regime di contabilità ordinaria, il risultato del conto economico;
- fatturato: il valore relativo alla voce "Ricavi" di cui alle lettere a) e b) dell'art. 85, comma 1, del Tuir;
- margine operativo lordo: per la determinazione di tale parametro si fa ricorso alla metodologia aziendale generalmente riconosciuta nella prassi contabile e, comunque, utilizzando il prospetto di riclassificazione riportato nella modulistica resa disponibile unitamente alla domanda di finanziamento;
- oneri finanziari: la differenza positiva tra oneri e proventi finanziari desumibili dai documenti contabili e/o da altro documento.

Il possesso dei parametri contabili da parte delle società di persone e delle ditte individuali sarà desunto, in particolar modo, da apposito prospetto (il cui fac-simile è reso disponibile dal Soggetto gestore) che dovrà essere presentato dall'impresa richiedente, e la cui veridicità dovrà essere oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente unitamente ad un professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.

Ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1236/2011, gli interventi finanziari previsti dal Fondo, e disciplinati dal presente Regolamento, potranno essere attuati anche in situazioni in cui la scarsa liquidità resa disponibile dal settore finanziario mette in pericolo la prosecuzione delle attività di imprese ritenute economicamente redditizie.

ART. 5 – SETTORI DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Possono essere ammessi ai benefici del Fondo, le imprese i cui piani di impresa proposti rientrano in uno o più dei settori della classificazione Ateco 2007 riportati in allegato al presente Regolamento (Allegato A), con le esclusioni e limitazioni di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2013 “*de minimis*” ed in coerenza con quanto previsto dal POR Calabria 2007/2013.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013, sono comunque escluse dall’ambito di applicazione del presente Regolamento:

- le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli; della pesca e/o dell’acquacoltura, di cui al Regolamento (CE) n. 1040/2000 del Consiglio; dei trasporti; dell’industria carboniera; della costruzione navale; delle fibre sintetiche;
- le attività connesse all’esportazione. Non verranno concessi gli aiuti connessi direttamente ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione. Non verranno altresì concessi aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;
- le imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato, nei casi seguenti: i) quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ii) quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

ART. 6 – INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli interventi previsti dal presente Regolamento sono finalizzati a sostenere finanziariamente le imprese nell’attuazione di piani di impresa che siano finalizzati, alternativamente o congiuntamente, allo “Sviluppo aziendale” e/o al “Capitale circolante”, secondo le disposizioni di seguito indicate:

SVILUPPO AZIENDALE

L’intervento finanziario concerne un piano impresa finalizzato alla realizzazione di investimenti produttivi, da attuarsi attraverso:

- la realizzazione di nuovi impianti produttivi;
- l’ampliamento di unità produttive esistenti;
- l’ammodernamento di unità produttive esistenti

A tal fine si considera:

- “nuovo impianto produttivo”, il programma volto alla realizzazione di un nuovo insediamento produttivo da parte di imprese già esistenti;
- “ampliamento”, il programma volto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o a creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale);
- “ammodernamento”, il programma che sia volto ad apportare innovazioni nell’impresa con l’obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi, ovvero ad introdurre la riorganizzazione, il rinnovo o l’aggiornamento tecnologico dell’impresa. Per “produttività” si intende il rapporto tra il fatturato netto ed il numero di occupati; per “condizioni ecologiche legate ai processi produttivi” si intendono sia quelle ambientali che quelle di lavoro;
- “unità produttiva”, la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell’attività ammissibile all’intervento finanziario, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

Il programma di investimento non può riguardare più di una sola unità produttiva e deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall’impresa ed indicati nella domanda di finanziamento.

Per le imprese di costruzioni è ammissibile il programma di investimento i cui beni acquistati sono da utilizzare all'interno di uno o più cantieri ubicati sul territorio regionale; in tali casi, l'unità produttiva è da intendersi l'intero territorio regionale.

Il programma di investimento dovrà essere avviato successivamente alla data di presentazione della domanda e dovrà essere ultimato comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2016.

Per data di avvio e di ultimazione del programma di investimento si intendono le date del primo e dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Spese ammissibili

Sono ammissibili al piano di "Sviluppo aziendale" le spese relative all'acquisto o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alla finalità del programma di investimento produttivo oggetto della domanda di finanziamento.

Tali spese riguardano:

- a) progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria, oneri per le concessioni edilizie, collaudi;
- b) suolo aziendale;
- c) sistemazioni del suolo e indagini geognostiche;
- d) acquisto o realizzazione di immobili;
- e) opere murarie e assimilate;
- f) infrastrutture specifiche aziendali;
- g) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'attività di impresa oggetto dell'intervento finanziario richiesto;
- h) programmi informatici e licenze commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.

Con riferimento alle spese indicate nei precedenti punti si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- le spese di cui alla lettera a) sono ammesse nel limite del 5 % dell'investimento produttivo ammissibile; le spese relative allo studio di fattibilità economico-finanziaria, ai fini dell'ammissibilità, non possono eccedere il 2 % dell'investimento produttivo ammissibile;
- le spese relative all'acquisto del suolo aziendale di cui alla lettera b) e le spese relative alle sistemazioni del suolo e indagini geognostiche di cui alla lettera c), sono ammesse nel limite complessivo del 10 % dell'investimento produttivo ammissibile. Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 196/2008, l'acquisizione del suolo di cui alla lettera b) è ammissibile a condizione che: esista un nesso diretto fra l'acquisto del suolo e gli obiettivi del programma di investimento proposto; sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da un tecnico abilitato, che attesti il valore di mercato del suolo;
- in relazione alle spese di cui alle lettere d) ed e), si precisa che:
 - l'acquisto di edifici già costruiti, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 196/2008, è ammissibile a condizione che: siano direttamente connessi e utilizzati conformemente alle finalità del programma di investimento proposto; sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da un tecnico abilitato, che attesti il valore di mercato dell'immobile, nonché la conformità dello stesso alla normativa nazionale, oppure che espliciti i punti con conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte dell'impresa beneficiaria; l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di agevolazioni finanziarie nazionali o comunitarie; l'immobile sia utilizzato per la destinazione stabilita;
 - non è agevolabile un programma consistente esclusivamente nell'acquisto o nella realizzazione di un immobile e/o nella sola realizzazione di altre opere murarie;

- le spese relative all'acquisto o alla realizzazione di un immobile sono ammissibili nel limite massimo del 70 % dell'investimento produttivo ammissibile e, comunque, solo qualora si tratti di spese ritenute strettamente funzionali al ciclo produttivo;
- le spese per opere murarie ed assimilate sono ammissibili nel limite massimo del 40 % dell'investimento produttivo ammissibile e, comunque, solo qualora si tratti di opere ritenute strettamente funzionali al ciclo produttivo;
- la spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e già agevolato, è ammissibile al finanziamento purché, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, siano già trascorsi dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente l'intervento finanziario o di un suo procuratore speciale, secondo l'Allegato 5, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili, di programmi informatici o di licenze, di cui alle lettere b), d) e h), di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente l'intervento finanziario o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di finanziamento. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di finanziamento, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale, secondo l'Allegato 5 e l'Allegato 6, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- in relazione alle spese di cui alla lettera g), si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati, e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore autorizzato); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;
- le spese di cui alle lettere b) e h), che per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse all'intervento finanziario limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato.

La documentazione giustificativa di spesa (fattura o documento equipollente) dovrà riportare espressa indicazione dell'importo della spesa rendicontata, e sulla stessa dovrà essere apposto timbro recante la dicitura *"Spesa di Euro dichiarata per l'erogazione della quota/del saldo del prog. n. - Fondo per il rafforzamento delle imprese esistenti - Linea di Intervento 7.1.3.2 – POR Calabria FESR 2007/2013"*.

Non sono ammissibili tra gli investimenti produttivi le seguenti spese:

- imposte, tasse, ammende e penali;
- acquisto di scorte, ricambi e materiali di consumo;
- spese di funzionamento in generale;
- tutte le spese non capitalizzate;
- spese relative all'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature usati;
- spese di manutenzione;
- spese per investimenti di pura sostituzione di quelli già esistenti;
- spese relative all'attività di rappresentanza;
- interessi passivi;
- le spese relative a commesse interne di lavorazione;

Non sono inoltre ammissibili tra gli investimenti produttivi:

- le spese sostenute antecedentemente la data di presentazione della domanda;
- le spese per le quali è venuto meno il principio della tracciabilità;
- le spese per mezzi di trasporto targati (ad eccezione dei mezzi ritenuti strettamente funzionali al ciclo produttivo);
- le spese che non sono direttamente imputabili all'operazione oggetto di finanziamento;
- le spese che non sono riconducibili ad una delle categoria previste dal presente Regolamento;
- le spese che non sono pertinenti con l'attività oggetto di finanziamento;
- le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria;
- le spese che non sono state effettivamente sostenute e che non siano verificabili in base ad un metodo controllabile al momento della rendicontazione.

CAPITALE CIRCOLANTE

L'intervento finanziario concerne un piano di impresa finalizzato al fabbisogno finanziario di capitale circolante. A titolo puramente informativo e non esaustivo, per capitale circolante è da intendersi, in estrema sintesi, la differenza temporale che caratterizza gli incassi ed i pagamenti connessi alle operazioni di gestione corrente dell'impresa (acquisto - trasformazione - vendita). Il capitale circolante rappresenta il capitale necessario affinché l'impresa possa svolgere con continuità la propria attività di gestione operativa.

L'intervento finanziario deve essere esclusivamente finalizzato a sostenere l'esecuzione di commesse di fornitura utili alla crescita e/o all'espansione dell'attività produttiva e commerciale dell'impresa giudicata potenzialmente redditizia. E' fatto obbligo all'impresa richiedente l'intervento finanziario finalizzato al fabbisogno di capitale circolante, di fornire numericamente, ed illustrare analiticamente, nel piano di impresa presentato, gli elementi utili a dimostrare in via prospettica la crescita e/o l'espansione dell'attività produttiva e commerciale dell'impresa.

Sono ammissibili all'intervento finanziario uno o più proposte di vendita accettate e/o uno o più contratti di vendita sottoscritti e/o, relativamente ai rapporti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione o Enti pubblici, altri atti/documenti equipollenti concernenti l'affidamento avente per oggetto la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: determina, decreto dirigenziale, delibera, ecc.). E' fatto obbligo all'impresa richiedente di trasmettere tali documenti unitamente alla presentazione della domanda di finanziamento.

Per proposta di vendita accettata si intende la proposta, avente per oggetto la vendita di beni e/o la prestazione di servizi, che rechi la firma per accettazione o che sia corredata da relativa lettera di accettazione da parte del cliente (impresa o privato).

Per contratto di vendita si intende il contratto, avente per oggetto la vendita di beni e/o la prestazione di servizi, stipulato tra l'impresa venditrice che richiede l'intervento finanziario di cui al presente Regolamento ed il cliente (impresa o privato).

Relativamente ai rapporti con la Pubblica Amministrazione o Enti pubblici, per atto/documento equipollente si intende l'atto o altro documento, a titolo esemplificativo e non esaustivo: determina, decreto dirigenziale, delibera, ecc., con cui il committente affida all'impresa venditrice che richiede l'intervento finanziario di cui al presente Regolamento, la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi.

Nell'ipotesi in cui il committente sia una Pubblica Amministrazione o un Ente pubblico, considerata la oggettiva difficoltà di definire a priori, nel presente Regolamento, quale debba essere il contenuto dell'atto/documento concernente l'affidamento avente per oggetto la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi, sarà riservato al Soggetto gestore di valutare, caso per caso, se si è effettivamente in presenza della prevista vendita di beni e/o prestazione di servizi tra l'impresa venditrice e il committente pubblico. Ove non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, e ove compatibile, ai rapporti intercorrenti tra imprese e Pubblica Amministrazione o Enti pubblici, si applicano le disposizioni previste per le proposte e/o per i contratti di vendita tra imprese private.

Ai fini di cui al presente Regolamento, non è previsto che le singole proposte di vendita accettate o i singoli contratti di vendita stipulati abbiano un importo minimo o massimo, fermo restando comunque che l'eventuale finanziamento potrà essere concesso nei limiti di cui al successivo articolo 7.

Le proposte di vendita devono essere accettate e/o i contratti di vendita devono essere sottoscritti e/o, nell'ipotesi di affidamenti pubblici, i relativi atti/documenti di affidamento sottoscritti, non oltre 120 giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda di finanziamento. Ai fini della verifica del precedente requisito, farà fede la data di accettazione, contestuale o mediante lettera di accettazione, della proposta di vendita, o la data di sottoscrizione del contratto di vendita, o la data di sottoscrizione dell'atto/documento di affidamento pubblico.

Le singole proposte di vendita accettate e/o i singoli contratti di vendita sottoscritti e/o, nell'ipotesi di affidamenti pubblici, i relativi atti/documenti di affidamento sottoscritti, devono essere inevasi, ovvero:

- a) la data prevista per la consegna dell'ultimo dei beni o per la prestazione dell'ultimo dei servizi deve essere successiva alla data di presentazione della domanda di finanziamento; e
- b) l'integrale consegna dei beni o l'integrale prestazione dei servizi non deve essere ancora intervenuta alla data di presentazione della domanda di finanziamento.

Le singole proposte di vendita accettate e/o i singoli contratti di vendita sottoscritti, devono essere regolari, ovvero devono recare, in modo chiaro ed esaustivo, i principali dati ed informazioni oggetto dell'accordo tra le parti, e ciò al fine di consentire al Soggetto gestore di poter valutare compiutamente il piano di impresa proposto e le relative modalità di attuazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le singole proposte di vendita accettate e/o i singoli contratti di vendita sottoscritti, devono recare, in particolar modo, quanto segue:

- a) indicazione della denominazione sociale, sede legale, partita iva e generalità del legale rappresentante, dell'impresa venditrice (richiedente l'intervento finanziario) e del committente qualora questi sia un'impresa (o comunque le relative generalità qualora questi sia un privato);
- b) indicazione del luogo e della data di accettazione o sottoscrizione;
- c) indicazione del luogo e della data previsti di consegna dei beni o di prestazione dei servizi, a stato di avanzamento e/o a saldo;
- d) descrizione dettagliata dei singoli beni o servizi oggetto di vendita, indicazione dei relativi prezzi ed indicazione dell'importo complessivo della vendita;
- e) indicazione delle date previste di pagamento, a titolo di acconto e/o a stato di avanzamento e/o a saldo, dei beni o servizi oggetto della vendita;
- f) previsione, ad esclusione dell'ipotesi in cui il committente sia una Pubblica Amministrazione o un Ente pubblico, del pagamento di almeno un acconto, in misura complessiva comunque non inferiore al 10 % (iva inclusa) dell'importo della singola proposta di vendita accettata e/o del singolo contratto di vendita sottoscritto, da corrispondersi, almeno nella misura suindicata, alla data di accettazione della singola proposta di vendita e/o alla data di stipula del singolo contratto di vendita, e comunque antecedentemente alla data di presentazione della domanda di finanziamento. L'incasso del/degli acconto/i e l'emissione della/e relativa/e fattura/e, nella misura suindicata, dovranno essere documentati al Soggetto gestore all'atto della presentazione della domanda di finanziamento, unitamente alla presentazione della documentazione bancaria probante i relativi accrediti (copia degli estratti di conto corrente bancari, copia di assegni bancari e/o circolari, copia di bonifici bancari).

Il Soggetto gestore si riserva la facoltà di valutare la "regolarità" delle singole proposte di vendita accettate e/o dei singoli contratti di vendita sottoscritti, qualora non rechino tutte le informazioni precedentemente elencate, e così pure di valutare le ipotesi in cui vengano documentati pagamenti non a titolo di acconto ma a titolo di stato di avanzamento, comunque in misura non inferiore al 10 % (iva inclusa) dell'importo della singola proposta di vendita accettata e/o del singolo contratto di vendita sottoscritto.

Sono espressamente esclusi dall'intervento finanziario di cui al presente Regolamento, le singole proposte di vendita accettate e/o i singoli contratti di vendita sottoscritti, intercorrenti tra imprese che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile (società controllate o collegate) o che siano entrambe partecipate da uno o più soci medesimi. Sono, altresì, espressamente esclusi dall'intervento finanziario di cui al presente Regolamento, le singole proposte di vendita accettate e/o i singoli contratti di vendita sottoscritti, in cui il committente persona fisica risulti socio dell'impresa venditrice e/o sia legato ad uno o più soci dell'impresa venditrice da rapporti di parentela entro il terzo grado.

Le singole proposte di vendita accettate e/o i singoli contratti di vendita sottoscritti, devono essere in lingua italiana; nell'ipotesi di uso di lingua straniera, dovrà essere allegato alla singola proposta di vendita accettata o al singolo contratto di vendita sottoscritto, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dall'impresa richiedente l'intervento finanziario e contenente gli elementi utili alla verifica dei requisiti di cui al presente articolo.

Il piano di impresa relativo al "Capitale circolante" dovrà essere ultimato comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2016.

Per data di ultimazione del piano di impresa relativo al "Capitale circolante" si intende la data in cui le proposte di vendita accettate e/o i contratti di vendita sottoscritti e/o gli atti/documenti di affidamento pubblici sottoscritti, sono stati interamente evasi e sono state emesse le relative fatture a saldo.

In generale, non saranno ammessi i singoli piani di impresa ("Sviluppo aziendale" o "Capitale circolante") che abbiano ad oggetto interventi o spese per i quali siano già stati concessi interventi finanziari sotto qualsiasi forma, ivi compresi altri interventi a valere su fondi pubblici o già concessi a titolo "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013.

I pagamenti dei titoli relativi a ciascun piano di impresa (titoli di spesa per la linea di "Sviluppo aziendale" e titolo di vendita per la linea di "Capitale circolante") devono essere effettuati, pena l'esclusione del relativo titolo, mediante bonifico bancario e/o assegno bancario e/o assegno circolare, con estratto del conto corrente bancario dedicato alle transazioni del progetto finanziato riportante, a seconda dell'ipotesi ricorrente, i relativi addebiti o accrediti.

ART. 7 - FORMA, MISURA E CARATTERISTICA DEL FINANZIAMENTO

L'intervento finanziario a sostegno del piano di impresa presentato è attuato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013 (a titolo di "de minimis") e consisterà nella concessione di un finanziamento avente le seguenti caratteristiche:

SVILUPPO AZIENDALE

- Percentuale massima del finanziamento concedibile: 80 % dell'ammontare complessivo, al netto dell'iva, degli investimenti produttivi ritenuti ammissibili;
- Importo minimo del finanziamento concedibile: € 40.000;
- Importo massimo del finanziamento concedibile: € 400.000 (€ 200.000 per le imprese in regime di contabilità semplificata);
- Tasso di interesse: 2 % fisso annuo sul debito residuo;
- Durata del finanziamento: minimo 48 mesi e massimo 96 mesi, oltre al periodo di preammortamento;
- Preammortamento: massimo 24 mesi, compatibilmente con le date di ultimazione del programma di investimento ed erogazione del saldo del finanziamento;
- Ammortamento: quote capitali costanti posticipate da rimborsare alle scadenze trimestrali del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno;
- Garanzie previste: a garanzia dell'operazione di finanziamento è richiesto, in fase contrattuale, il rilascio di fidejussioni personali da parte di tutti i soci dell'impresa beneficiaria in essere alla data di presentazione della domanda. Ove espressamente richiesto, e ad insindacabile giudizio del Soggetto gestore e del Comitato di valutazione, possono essere esonerati dal rilascio della

fideiussione i soli soci titolari di partecipazioni inferiori al 10 % del capitale sociale, a condizione che gli stessi non ricoprano comunque cariche sociali e/o gestionali all'interno della società (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: amministratori, organi di controllo, procuratori, institori, responsabili tecnici, ecc.).

CAPITALE CIRCOLANTE

- Percentuale massima del finanziamento concedibile: 80 % dell'ammontare complessivo, al netto dell'iva, delle forniture a terzi di beni e/o servizi, ammontare costituito dalla somma dei singoli importi delle proposte di vendita accettate e/o dei contratti di vendita sottoscritti e/o degli atti/documenti di affidamento pubblici sottoscritti, e ritenuti ammissibili;
- Importo minimo del finanziamento concedibile: € 30.000;
- Importo massimo del finanziamento concedibile: € 300.000 (€ 150.000 per le imprese in regime di contabilità semplificata);
- Tasso di interesse: 2 % fisso annuo sul debito residuo;
- Durata del finanziamento: 24 mesi oppure 36 mesi, oltre al periodo di preammortamento;
- Preammortamento: preammortamento ordinario avente una durata compatibile con le date di ultimazione del piano di impresa ed erogazione del saldo del finanziamento, oltre ad un preammortamento "tecnico" necessario a raggiungere la prima rata trimestrale successiva all'erogazione del saldo del finanziamento;
- Ammortamento: quote capitali costanti posticipate da rimborsare alle scadenze trimestrali del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno;
- Garanzie previste: a garanzia dell'operazione di finanziamento è richiesto, in fase contrattuale, il rilascio di fideiussioni personali da parte di tutti i soci dell'impresa beneficiaria in essere alla data di presentazione della domanda. Ove espressamente richiesto, e ad insindacabile giudizio del Soggetto gestore e del Comitato di valutazione, possono essere esonerati dal rilascio della fideiussione i soli soci titolari di partecipazioni inferiori al 10 % del capitale sociale, a condizione che gli stessi non ricoprano comunque cariche sociali e/o gestionali all'interno della società (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: amministratori, organi di controllo, procuratori, institori, responsabili tecnici, ecc.).
- l'importo massimo del finanziamento concedibile per la sola linea di intervento "Capitale circolante" non potrà comunque essere superiore al seguente parametro determinato sulla base dei dati rilevabili dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, nell'ipotesi di società di capitali, o dalla ultima dichiarazione dei redditi presentata, nelle ipotesi residue:
Finanziamento massimo richiedibile \leq [(30 % del Fatturato)]

Nell'ipotesi di richiesta congiunta di entrambe le linee di intervento ("Sviluppo aziendale" e "Capitale circolante"), l'importo massimo del finanziamento concedibile non potrà comunque essere complessivamente superiore ad € 400.000 (€ 200.000 per le imprese in regime di contabilità semplificata); al ricorrere di tale ipotesi, l'importo del finanziamento concedibile sarà ricondotto nella misura massima determinata nel presente punto, e sarà ripartito proporzionalmente tra le due linee di intervento ("Sviluppo aziendale" e "Capitale circolante").

Il finanziamento massimo richiedibile per ogni singola linea di intervento ("Sviluppo aziendale" e "Capitale circolante"), oppure, nell'ipotesi di richiesta congiunta, il finanziamento massimo richiedibile dato dalla somma del finanziamento finalizzato allo "Sviluppo aziendale" e del finanziamento finalizzato al "Capitale circolante", nei limiti comunque dell'importo massimo di cui al precedente punto, non potrà in ogni caso essere superiore al seguente parametro determinato sulla base dei dati rilevabili dall'ultimo esercizio chiuso (risultante dal bilancio d'esercizio approvato, nell'ipotesi di società di capitali o, nelle ipotesi residue, dalla dichiarazione dei redditi presentata e da specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000):

Finanziamento massimo richiedibile \leq [(6 x Margine operativo lordo) - Debiti finanziari a m/l termine]

Ai fini di cui sopra, per "Debiti finanziari a m/l termine" si intendono i debiti oltre dodici mesi verso banche e verso altri finanziatori.

Le imprese proponenti, ove ritenuto opportuno, potranno richiedere l'intervento finanziario anche in misura inferiore rispetto alla misura massima richiedibile dell'80 %, fatti comunque salvi gli importi minimi richiedibili previsti nel presente articolo.

Tenuto conto che i benefici di cui al presente Regolamento sono concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013, l'impresa proponente, all'atto della presentazione della domanda, dovrà fornire informazioni complete relative a qualsiasi altro aiuto "*de minimis*" ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, nel rispetto del principio del divieto di cumulo delle agevolazioni che non possono eccedere su un periodo di tre esercizi finanziari il massimale di € 200.000.

L'intensità dell'aiuto connessa al finanziamento di cui al presente Regolamento, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è nella fattispecie configurabile nell'applicazione di un tasso di interesse avente un valore inferiore rispetto al valore medio dei tassi di interesse praticati dal sistema bancario per analoghe operazioni di finanziamento.

L'intensità dell'aiuto verrà calcolata dal Soggetto gestore sulla base della rilevazione trimestrale dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari ed utilizzati periodicamente dal Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento Tesoro, ai fini della legge sull'usura.

L'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), determinato alla data di conclusione delle attività istruttorie, sarà calcolato applicando il differenziale tra il valore medio del tasso effettivo globale come risultante al precedente punto per analoga operazione di finanziamento ed il tasso di interesse fisso applicato al finanziamento di cui al presente Regolamento.

ART. 8 – SOGGETTO GESTORE

La Regione Calabria ha individuato la Fincalabra S.p.A., Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Calabria, Ente strumentale e società in house della Regione Calabria, da essa interamente partecipata, il soggetto a cui affidare in gestione il "Fondo per il Rafforzamento delle imprese industriali, artigiane e di servizi esistenti".

Alla Finanziaria regionale sono demandate tutte le attività connesse alla pubblicizzazione e diffusione dello strumento finanziario previsto dal presente Regolamento, l'assistenza informativa e tecnica in favore delle imprese richiedenti, l'acquisizione e l'istruttoria delle domande di finanziamento.

Fincalabra S.p.A. gestirà anche le fasi successive all'ammissione delle domande, quali stipula dei contratti con i soggetti beneficiari, erogazione dei finanziamenti, rendicontazione delle spese, monitoraggio e controllo degli interventi.

ART. 9 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La modalità di valutazione delle Domande di finanziamento è a sportello ai sensi del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 5, comma 3, ovvero l'istruttoria è effettuata in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

La Domanda di finanziamento ed i relativi allegati richiesti devono essere compilati esclusivamente on-line accedendo alla piattaforma informatica resa disponibile sul sito internet del Soggetto gestore (www.fincalabra.it), all'interno dell'area specifica denominata "Fondo Unico di Ingegneria finanziaria".

La Domanda di finanziamento a valere sul presente Regolamento - "Sezione Ordinaria", unitamente alla ulteriore documentazione da allegare in formato elettronico, deve essere sottoscritta mediante apposizione di firma digitale e deve essere presentata, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul Bur Calabria, secondo le modalità previste ed indicate all'interno della piattaforma informatica.

Ai fini dell'attribuzione del numero progressivo di protocollo, farà fede esclusivamente l'invio della ricevuta di acquisizione della domanda di finanziamento, generata dalla piattaforma informatica, da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: rie.fincalabra@pcert.it

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sui siti istituzionali e/o sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria, è possibile richiedere informazioni agli uffici del Soggetto gestore, Fincalabra S.p.A., e del Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali della Regione Calabria.

Le domande di finanziamento saranno accolte fino ad esaurimento delle relative risorse finanziarie rese disponibili.

A seguito delle verifiche effettuate sulla disponibilità delle risorse finanziarie, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere, anche temporaneamente, i termini per la presentazione delle domande di accesso o di disporre la chiusura dell'iniziativa di cui al presente Regolamento.

Ciascuna impresa può presentare più domande di finanziamento successive a valere sul presente Regolamento, al ricorrere delle seguenti ipotesi alternative:

- a) la domanda precedentemente presentata non sia stata ammessa;
- b) l'impresa richiedente abbia rinunciato formalmente all'intervento finanziario in precedenza accordato;
- c) il finanziamento complessivo concedibile - tenuto conto anche del debito residuo relativo ai finanziamenti in precedenza accordati a valere sul medesimo Regolamento e risultanti in regola con i relativi rimborsi rateali - non potrà superare i limiti previsti dall'art. 7 del presente Regolamento, ed in particolar modo non potrà in ogni caso essere superiore al seguente parametro determinato sulla base dei dati rilevabili dall'ultimo esercizio chiuso (risultante dal bilancio d'esercizio approvato, nell'ipotesi di società di capitali o, nelle ipotesi residue, dalla dichiarazione dei redditi presentata e da specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000):
Finanziamento massimo richiedibile $\leq [(6 \times \text{Margine operativo lordo}) - \text{Debiti finanziari a m/l termine}]$

ART. 10 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Per accedere agli interventi finanziari previsti dal presente Regolamento, le imprese, indipendentemente dalla tipologia di intervento da realizzare, dovranno predisporre e presentare tutta la documentazione di seguito elencata:

- a) Domanda di finanziamento, redatta in conformità allo schema di cui all'Allegato 1;
- b) Business plan descrittivo, redatto in conformità allo schema di cui all'Allegato 2;
- c) Business plan numerico, elaborato secondo lo schema reso disponibile, distinto a seconda che l'impresa sia in regime di contabilità ordinaria o semplificata;
- d) Certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato in data non anteriore a 3 mesi a quella di presentazione della domanda, con indicazione che nei confronti dell'impresa non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali e con indicazione del codice Ateco relativo all'oggetto principale dell'attività, oppure, in alternativa, Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, redatta in conformità allo schema reso disponibile;
- e) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che il soggetto proponente non rientra fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea e specificati nel DPCM del 23 maggio 2007, redatta in conformità allo schema di cui all'Allegato 3;
- f) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- g) Per le società di capitali:
 - Copia dello Statuto sociale aggiornato, comprensivo, ove previsto, del relativo verbale di assemblea straordinaria di modifica statutaria;
 - Copia dei Bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi sociali chiusi, completi di nota integrativa, verbale di assemblea e, ove previsti, di relazione del collegio sindacale e di relazione sulla gestione, nonché attestazione di invio telematico;

- Situazioni contabili relative agli ultimi due esercizi sociali chiusi (con timbro e firma del legale rappresentante);
- h) Per le società di persone e le ditte individuali:
- Copia dello Statuto sociale aggiornato (per le società di persone);
 - Copia delle Dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi due periodi di imposta, comprensive delle relative attestazioni di invio telematico;
 - Situazioni contabili relative agli ultimi due esercizi chiusi (con timbro e firma del legale rappresentante);
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo lo schema di cui all'Allegato 10, attestante il possesso dei parametri contabili da parte delle società di persone e delle ditte individuali.
- i) Situazione contabile aggiornata a data recente (con timbro e firma del legale rappresentante);
- j) Risultanze di Centrale Rischi riferite agli ultimi 6 mesi;
- k) Per i soli interventi di "Sviluppo aziendale":
- Copia degli atti e/o contratti registrati attestanti la piena disponibilità (proprietà, locazione, comodato, ecc.) dell'unità produttiva nell'ambito della quale verrà realizzato il programma di investimento produttivo. Costituisce titolo di disponibilità dell'unità produttiva anche il preliminare registrato di acquisto o di locazione, eventualmente condizionato all'ammissibilità della proposta imprenditoriale presentata;
 - Nell'ipotesi di realizzazione di nuovi fabbricati produttivi, di ampliamento di fabbricati produttivi preesistenti, o di interventi rilevanti e strutturali in opere murarie:
 - planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e la configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamenti, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;
 - principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato produttivo, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante della società;
 - Preventivi, computo metrici e comunque documentazione comprovante le spese da sostenere;
 - Idonea documentazione (certificato del Comune e/o perizia giurata predisposta secondo lo schema di cui all'Allegato 4), attestante il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso e la zona in cui ricade l'unità produttiva interessata al programma di investimento;
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa all'acquisto di un immobile esistente, secondo lo schema di cui all'Allegato 5;
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa all'acquisto di programmi informatici e licenze, secondo lo schema di cui all'Allegato 6;
 - Nell'ipotesi di acquisto di terreni e/o immobili, perizia giurata redatta da un tecnico abilitato che attesti, a seconda dei casi: il valore di mercato del suolo e/o il valore di mercato dell'immobile, nonché la conformità dello stesso alla normativa nazionale, oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte dell'impresa beneficiaria; il valore del suolo rispetto al valore dell'immobile acquistato a corpo;
- l) Per i soli interventi di "Capitale circolante":
- Copia degli atti e/o contratti registrati attestanti la piena disponibilità (proprietà, locazione, comodato, ecc.) dell'unità operativa e/o produttiva all'interno della quale verrà svolta l'attività di "produzione" di beni e/o servizi oggetti di vendita, e/o l'attività di commercializzazione relativamente alle imprese operanti nel settore del commercio;
 - Copia delle proposte di vendita accettate e/o dei contratti di vendita sottoscritti e/o, nell'ipotesi di affidamenti pubblici, degli atti/documenti di affidamento sottoscritti;
 - Ad eccezione dell'ipotesi in cui il committente sia una Pubblica Amministrazione o un Ente pubblico, copia della/e fattura/e di acconto/sal emessa/e in misura non inferiore al 10 % (iva

esclusa) dell'importo della singola proposta di vendita accettata e/o del singolo contratto di vendita sottoscritto, e copia della documentazione bancaria probante i relativi accrediti (copia degli estratti di conto corrente bancari, copia di assegni bancari e/o circolari, copia di bonifici bancari);

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nell'ipotesi in cui le singole proposte di vendita accettate e/o i singoli contratti di vendita sottoscritti siano in lingua straniera;
- m) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il rispetto del principio del divieto di cumulo delle agevolazioni ai sensi e nei limiti di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti d'importanza minore "de minimis", redatta in conformità allo schema di cui all'Allegato 7;
- n) Depliant/Brochure dell'impresa, se disponibile, e/o documentazione fotografica relativa alle principali aree aziendali;
- o) Copia di quant'altro ritenuto utile ai fini istruttori dall'impresa richiedente e, comunque, ove previsto successivamente alla pubblicazione del presente Regolamento, ulteriori dichiarazioni e/o prospetti richiesti dal Soggetto gestore secondo la modulistica resa disponibile sul proprio sito web.

ART. 11 – VERIFICA DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE DI MERITO

L'istruttoria e la valutazione di merito delle domande presentate sono effettuate dal Soggetto gestore con le modalità valutative a sportello (in base all'ordine cronologico di ricevimento delle domande di finanziamento) e sono di natura selettiva in quanto orientate a supportare le imprese maggiormente competitive.

L'istruttoria è effettuata dal Soggetto gestore entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di finanziamento o di completamento della stessa.

Qualora il Soggetto gestore nel corso dell'istruttoria dovesse richiedere integrazioni (dati, documenti, chiarimenti o approfondimenti) e/o rettifiche di dichiarazioni incomplete o erranee, le stesse dovranno essere inviate al Soggetto gestore entro 10 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della suddetta richiesta di integrazione.

Nel caso di sospensioni di istruttorie a seguito di richiesta di integrazioni, verranno istruite e deliberate le domande di finanziamento che seguono nell'ordine progressivo, sempreché vi sia la disponibilità di fondi sufficienti a non pregiudicare l'accesso al finanziamento da parte delle richieste sospese.

L'istruttoria e la valutazione delle domande di finanziamento prevede le seguenti fasi:

- 1) verifica formale (preliminare) della domanda presentata, finalizzata ad accertare:
 - la completezza e correttezza della documentazione presentata;
 - la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dell'impresa richiedente e del piano di impresa presentato, anche sulla base delle autodichiarazioni fornite dall'impresa medesima;
- 2) valutazione di merito, avente per oggetto:
 - la verifica della congruità e coerenza del piano di impresa presentato rispetto alla tipologia di attività esercitata e rispetto al processo produttivo/erogativo;
 - l'analisi del business plan descrittivo e numerico presentati e l'attendibilità delle ipotesi progettuali;
 - l'analisi tecnica, economico-finanziaria e di merito creditizio relativa all'impresa ed al piano di impresa proposto;
 - la verifica della capacità dell'impresa di dimostrare una stabilità nella generazione di flussi di cassa generati dal capitale operativo, la cui capienza e dinamica devono ragionevolmente garantire tanto il rimborso del capitale quanto la sua remunerazione.

Le domande di finanziamento che avranno superato la verifica formale (preliminare) saranno oggetto della successiva fase di valutazione di merito, la quale, tenuto conto delle informazioni e dei dati forniti, sarà effettuata in base ai seguenti criteri e parametri di valutazione:

CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI
Piano/i di impresa presentato/i	Coerenza del/i piano/i di impresa proposto/i e funzionalità rispetto alle attività economiche svolte ed al processo produttivo/erogativo dell'impresa	da 0 a 10
Business plan	Qualità e completezza informativa del Business Plan descrittivo e numerico ed attendibilità delle ipotesi formulate	da 0 a 15
	Effetti attesi in termini di crescita e/o di espansione dell'attività produttiva e commerciale dell'impresa	da 0 a 15
	Posizionamento rispetto al mercato ed al territorio di riferimento	da 0 a 10
Valutazione economico-finanziaria	Valutazione di merito creditizio: - struttura patrimoniale e/o economica - prospettive reddituali nel tempo - sostenibilità finanziaria del/i piano/i di impresa proposto/i	da 0 a 50
TOTALE		0 - 100

Legenda:

Si riportano di seguito i parametri di riferimento utilizzati dal Soggetto gestore per l'attribuzione dei punteggi

da 0 a 10	0: nullo; 2: scarso; 4: insufficiente; 6: sufficiente; 8: buono; 10: ottimo
da 0 a 15	0: nullo; 3: scarso; 6: insufficiente; 9: sufficiente; 12: buono; 15: ottimo
da 0 a 50	0: nullo; 10: scarso; 20: insufficiente; 30: sufficiente; 40: buono; 50: ottimo

La sussistenza di una valutazione economico-finanziaria positiva è requisito indispensabile per l'ammissione all'intervento finanziario previsto dal presente Regolamento. La valutazione economico-finanziaria si intende positiva quando il punteggio attribuito è almeno pari a 30 punti.

Non sono ammissibili all'intervento finanziario le domande di finanziamento che avranno conseguito un punteggio complessivo inferiore a 60 punti.

Il Soggetto gestore, ove ritenuto opportuno ai fini istruttori, si riserva la facoltà di effettuare un colloquio con il management aziendale e/o di effettuare un sopralluogo presso la struttura aziendale interessata al/i piano/i di impresa proposto/i, al fine di acquisire ulteriori informazioni e/o elementi utili ai fini della valutazione di merito.

E' prevista l'istituzione di un Comitato di valutazione a cui sono riservate le seguenti funzioni: a) deliberare sulle singole domande di finanziamento presentate dalle imprese proponenti ed istruite dal Soggetto gestore; b) monitorare e valutare il funzionamento del Fondo; c) fornire supporto tecnico-consultivo al Soggetto gestore relativamente alle diverse fasi caratterizzanti l'attività di gestione del Fondo.

Il Comitato di valutazione, nominato con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali, sarà composto da tre componenti, di cui:

- un componente scelto tra i Dirigenti del Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali e con funzioni di Presidente del Comitato;
- due componenti designati dal Soggetto gestore, di cui uno scelto tra i suoi Dirigenti o Funzionari ed uno scelto, mediante selezione da effettuarsi con procedura di evidenza pubblica, tra qualificati professionisti esterni in possesso di consolidata e pluriennale esperienza maturata nei settori di interesse del Fondo.

Il Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali potrà designare un componente supplente, scelto tra i suoi Dirigenti o Funzionari, che sostituirà il Presidente del Comitato di valutazione nei casi di temporanea assenza e/o impedimento.

Il Soggetto gestore, entro 7 giorni dalla data della delibera del Comitato di valutazione, comunica all'impresa richiedente l'ammissione all'intervento finanziario con indicazione delle relative condizioni, modalità e termini, oppure l'inammissibilità della domanda di finanziamento con indicazione delle relative motivazioni.

Analoga comunicazione, concernente le sole imprese ammesse all'intervento finanziario, viene inviata alla Regione Calabria - Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali, ai fini dell'adozione del relativo decreto dirigenziale.

Le domande di finanziamento saranno accolte fino ad esaurimento delle relative risorse finanziarie disponibili.

ART. 12 – MODALITA' DI EROGAZIONE, DI RENDICONTAZIONE E DI RIMBORSO

Al termine delle positive valutazioni di merito effettuate dal Soggetto gestore e della delibera ammissione al finanziamento, le imprese beneficiarie dovranno stipulare apposito contratto di finanziamento, distinto per ciascuna linea di intervento ammessa ("Sviluppo aziendale" e/o "Capitale circolante"), con cui verranno disciplinate modalità, condizioni e termini relativi, in particolar modo, alla realizzazione e rendicontazione del piano d'impresa ammesso, all'erogazione ed al rimborso del finanziamento.

L'erogazione del finanziamento, le cui modalità variano a seconda della tipologia di intervento finanziario ammesso ("Sviluppo aziendale" e/o "Capitale circolante"), sarà così articolata:

SVILUPPO AZIENDALE

L'erogazione del finanziamento avverrà in tre quote, di cui:

- a) la prima, di importo pari al 30 % del finanziamento accordato, a titolo di anticipazione;
- b) la seconda, di importo pari al 40 % del finanziamento accordato, a fronte della rendicontazione di spese ammissibili in misura almeno pari al 60 %, iva esclusa, dell'importo complessivo del programma di investimento produttivo ammesso;
- c) il saldo sarà erogato a conclusione del programma di investimento sulla base della rendicontazione finale delle spese sostenute e ritenute ammissibili.

Il Soggetto gestore, ricevuta dall'impresa la documentazione contrattualmente prevista e, nell'ipotesi ricorrente, idonea rendicontazione di spesa sulla base degli stati di avanzamento raggiunti, effettua la verifica sulla correttezza della documentazione e dei documenti di spesa prodotti, sulle autocertificazioni fornite e sulla conformità sostanziale delle spese sostenute rispetto al programma di investimento ammesso.

A seguito di esito positivo di tale verifica, il Soggetto gestore, ad esclusione dell'ipotesi di richiesta a titolo di anticipazione, erogherà il finanziamento in funzione dello stato di avanzamento del progetto.

Ai fini della rendicontazione a stato di avanzamento, le spese si intendono sostenute in presenza di regolare fattura di acquisto o documento equipollente, anche se non quietanzate. Per l'erogazione del saldo finale, la documentazione di spesa rendicontata deve risultare quietanzata in misura almeno pari al 60 % dell'importo complessivo del programma di investimento ammesso a consuntivo. L'impresa beneficiaria, pena la risoluzione del contratto, si impegna a trasmettere al Soggetto gestore, entro 90 giorni dall'erogazione del saldo finale e secondo le modalità da questo definite, la documentazione attestante l'avvenuto integrale pagamento (iva inclusa) dell'intero programma di investimento rendicontato ed ammesso.

L'impresa, entro 30 giorni dal completamento del programma di investimento, e comunque entro e non oltre il termine ultimo del 15 novembre 2016, dovrà produrre al Soggetto gestore:

- Rendicontazione finale delle spese sostenute;
- Breve relazione illustrativa dell'investimento realizzato;
- Quant'altro previsto nel contratto di finanziamento

Le rendicontazioni di spesa dovranno essere attestate anche mediante rilascio di dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Tale dichiarazione dovrà contenere l'elenco riassuntivo delle spese sostenute e quietanzate.

Qualora l'importo delle spese rendicontate e ritenute ammissibili dovesse risultare inferiore all'importo del programma di investimento produttivo ammesso, e ferma restando comunque la percentuale massima concedibile pari all'80 %, il finanziamento potrà essere proporzionalmente ridotto.

In tutti i casi le fatture dovranno essere annullate con apposizione di timbro recante la dicitura "*Spesa di Euro dichiarata per l'erogazione della quota/del saldo del prog. n. - Fondo per il rafforzamento delle imprese esistenti - Linea di Intervento 7.1.3.2 – POR Calabria FESR 2007/2013*".

Il finanziamento dovrà essere rimborsato, a scelta dell'impresa proponente, in un periodo compreso tra un minimo di 48 ed un massimo di 96 mesi, e comunque secondo la tempistica ritenuta congrua dal Soggetto gestore in fase istruttoria. E' previsto un periodo di preammortamento, nel corso del quale saranno corrisposti i soli interessi, della durata massima di 24 mesi.

Il rimborso avverrà mediante pagamento posticipato di rate trimestrali (alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre).

Le specifiche modalità di erogazione, rimborso e rendicontazione saranno disciplinate nel contratto di finanziamento.

CAPITALE CIRCOLANTE

L'erogazione del finanziamento avverrà in due quote, di cui:

- a) la prima, di importo pari al 50 % del finanziamento accordato, a titolo di anticipazione;
- b) il saldo sarà erogato subordinatamente alla consegna dell'ultimo dei beni e/o alla prestazione dell'ultimo dei servizi, e dietro presentazione al Soggetto gestore di copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) di tutte le fatture (a titolo di acconto, di stato di avanzamento, di saldo) emesse dall'impresa richiedente e relative alle singole proposte di vendita accettate e/o ai singoli contratti di vendita sottoscritti e/o, nell'ipotesi di affidamenti pubblici, ai singoli atti/documenti di affidamento sottoscritti, ammessi all'intervento finanziario di cui al presente Regolamento. Nell'ipotesi di avvenuto pagamento, anche parziale, delle fatture emesse, l'impresa dovrà fornire la documentazione probante.

Qualora l'oggetto della fornitura sia la prestazione di servizi, il Soggetto gestore si riserva la facoltà di subordinare l'erogazione del saldo all'acquisizione della relativa documentazione probante, e ciò ove sia compatibile con la tipologia di servizio erogato.

Il Soggetto gestore, ricevuta dall'impresa la documentazione contrattualmente prevista, effettua la verifica sulla correttezza della documentazione prodotta, sulle autocertificazioni fornite e sulla conformità sostanziale della stessa al piano di impresa ammesso e, nell'ipotesi di esito positivo, erogherà il finanziamento previsto.

Ai fini della rendicontazione a saldo, le fatture emesse relative alle singole proposte di vendita accettate e/o ai singoli contratti di vendita sottoscritti e/o, nell'ipotesi di affidamenti pubblici, ai singoli atti/documenti di affidamento sottoscritti, non devono essere necessariamente saldate o incassate anche parzialmente, fatti ovviamente salvi gli incassi già ricevuti e relativi agli acconti previsti nelle singole proposte di vendita accettate e/o nei singoli contratti di vendita sottoscritti, e disciplinati dall'art. 6 del presente Regolamento.

L'impresa, entro 30 giorni dalla consegna dell'ultimo dei beni e/o dalla prestazione dell'ultimo dei servizi, e comunque dall'emissione a saldo dell'ultima fattura, e comunque entro e non oltre il termine ultimo del 15 novembre 2016, dovrà produrre al Soggetto gestore:

- Rendicontazione finale del piano di impresa;
- Breve relazione illustrativa del piano di impresa realizzato;
- Quant'altro previsto nel contratto di finanziamento

La rendicontazione finale dovrà essere attestata anche mediante rilascio di dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Tale dichiarazione dovrà contenere, in particolar modo, l'elenco riassuntivo di tutte le fatture emesse relative alle singole proposte di vendita accettate e/o ai singoli contratti di vendita sottoscritti e/o, nell'ipotesi di affidamenti pubblici, ai singoli atti/documenti di affidamento sottoscritti, ammessi all'intervento finanziario di cui al presente Regolamento.

Qualora l'importo delle fatture emesse e rendicontate a saldo, e ritenute ammissibili, dovesse risultare inferiore all'importo del piano di impresa ammesso, e ferma restando comunque la percentuale massima concedibile pari all'80 %, il finanziamento potrà essere proporzionalmente ridotto.

In tutti i casi le fatture emesse dovranno essere annullate con apposizione di timbro recante la dicitura *"Fattura di Euro dichiarata per l'erogazione del saldo del prog. n. - Fondo per il rafforzamento delle imprese esistenti - Linea di Intervento 7.1.3.2 – POR Calabria FESR 2007/2013"*.

Il finanziamento dovrà essere rimborsato in 24 oppure in 36 mesi, e comunque secondo la tempistica ritenuta congrua dal Soggetto gestore in fase istruttoria. E' previsto un periodo di preammortamento avente una durata compatibile con le date di ultimazione del piano di impresa ed erogazione del saldo del finanziamento, oltre ad un preammortamento "tecnico" necessario a raggiungere la prima rata trimestrale successiva all'erogazione del saldo del finanziamento.

Il rimborso avverrà mediante pagamento posticipato di rate trimestrali (alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre).

Le specifiche modalità di erogazione, rimborso e rendicontazione saranno disciplinate nel contratto di finanziamento.

ART. 13 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I Soggetti beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti punti, nonché a quanto espressamente disciplinato nel contratto di finanziamento, sono obbligati a:

- a) assicurare che le attività previste dal/i piano/i di impresa vengano realizzate entro i termini iniziali e finali indicati nella domanda di finanziamento e comunque non oltre i termini previsti nel presente Regolamento;
- b) segnalare tempestivamente al Soggetto gestore, pena l'eventuale revoca del finanziamento concesso, eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant'altro riferito a variazioni inerenti il proprio status e interventi sul/i piano/i di impresa presentato/i in domanda;
- c) fermo il rispetto di quanto previsto al successivo art. 14, lettera c), assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità a quanto previsto dal/i piano/i di impresa ammesso/i ed entro i termini stabiliti;
- d) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi dal/i piano/i di impresa ammesso/i, sempre che eventuali variazioni sostanziali non siano state preventivamente segnalate al Soggetto gestore, e da questo autorizzate;
- e) nell'ipotesi di realizzazione di investimenti produttivi, capitalizzare gli investimenti, che devono quindi risultare iscritti nelle immobilizzazioni di bilancio dell'impresa o a libro cespiti, ad eccezione dei costi per i quali si applicano diverse disposizioni derivanti da normativa civilistica o fiscale;
- f) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
- g) annullare tutti i giustificativi di spesa e/o di vendita presentati a supporto della domanda di pagamento, con apposito timbro recante la dicitura *"Spesa/Fattura di Euro dichiarata per l'erogazione della quota/del saldo del prog. n. - Fondo per il rafforzamento delle imprese esistenti - Linea di Intervento 7.1.3.2 – POR Calabria FESR 2007/2013"*;
- h) accettare sia durante l'istruttoria che durante la realizzazione del/i piano/i di impresa, le indagini tecniche ed i controlli che il Soggetto gestore, direttamente o anche per il tramite di terzi incaricati, riterrà opportuno effettuare;
- i) fornire rendiconti periodici sullo stato di realizzazione delle attività, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi, sul raggiungimento degli obiettivi, secondo le modalità definite dal Soggetto gestore;

- j) comunicare periodicamente le informazioni richieste per il monitoraggio delle attività, secondo le modalità definite dal Soggetto gestore;
- k) mantenere attiva l'unità operativa dell'impresa sul territorio della regione Calabria per una durata non inferiore a quella prevista per il rimborso del finanziamento.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Il contratto di finanziamento si intenderà risolto "ipso iure", ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) rinuncia al/i piano/i di impresa;
- b) sopravvenuta insussistenza dei requisiti di ammissibilità dell'impresa beneficiaria;
- c) qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti nel presente Regolamento e previsti nel contratto di finanziamento, nonché nel caso in cui la realizzazione del/i piano/i di impresa non sia sostanzialmente conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto proposto ed alle dichiarazioni rese;
- d) nell'ipotesi di realizzazione di investimenti produttivi, mancata realizzazione del programma di investimento in misura almeno pari al 70 % del costo complessivo del programma ammesso;
- e) alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto del programma di investimento produttivo, nel quinquennio successivo alla concessione del finanziamento;
- f) cumulo degli aiuti di cui al presente Regolamento con altri aiuti a valere su fondi pubblici o già concessi a titolo "*de minimis*" ai sensi del Regolamento CE n. 1407/2013".

Il Soggetto gestore si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto di finanziamento, previa specifica valutazione, qualora si verifichi il mancato rispetto degli obblighi previsti al precedente art. 13, nonché per ritardato o mancato pagamento, anche parziale, della seconda rata rimasta insoluta.

In caso di risoluzione del finanziamento già erogato, il Soggetto beneficiario dovrà restituire l'importo percepito con le modalità ed i tempi specificamente previsti nel contratto di finanziamento.

Il finanziamento potrà essere proporzionalmente rideterminato qualora il/i piano/i di impresa sia/siano stato/i realizzato/i parzialmente, e comunque nei limiti in precedenza indicati relativamente agli investimenti produttivi, sempre che ne siano garantite le caratteristiche originariamente previste e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente Regolamento e dagli obiettivi sostanziali del/i progetto/i medesimo/i.

ART. 15 - ISPEZIONI E CONTROLLI

I funzionari comunitari e regionali, nonché i soggetti delegati dal Soggetto gestore, preposti alla verifica circa il corretto andamento del finanziamento concesso, potranno effettuare, in qualsiasi momento, verifiche, controlli, accertamenti documentali, ispezioni e sopralluoghi presso l'impresa beneficiaria, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione degli interventi e l'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal presente Regolamento, nonché richiedere in qualsiasi momento informazioni e dati sul finanziamento concesso.

ART. 16 - INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

In conformità con quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, il Soggetto beneficiario finale è tenuto a:

- nell'ipotesi in cui l'intervento del Fondo sia finalizzato alla realizzazione di investimenti produttivi, apporre sui beni, le cui spese vengono presentate a rendicontazione, le etichette che devono indicare in modo chiaro e indelebile il logo dell'Unione Europea, il codice del progetto, il numero di registrazione nel registro degli inventari del beneficiario, l'indicazione del programma;
- informare, gli eventuali partecipanti all'operazione cofinanziata dal FESR, della fonte finanziaria dell'operazione medesima;
- indicare, in qualsiasi documento riguardante un'operazione cofinanziata dal FESR, detta fonte finanziaria.

Copia integrale del presente Regolamento, della modulistica e dei relativi allegati è pubblicata sul sito web del Soggetto gestore al seguente indirizzo www.fincalabria.it. e sul sito web della Regione Calabria al seguente indirizzo www.regione.calabria.it/sviluppo.

Qualsiasi informazione relativa al presente Regolamento ed agli adempimenti ad esso connessi, potrà essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: fondorafforzamentoimprese@fincalabria.it

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento Operativo - che a seguito di alcune modifiche ed integrazioni sostituisce il precedente analogo Regolamento Operativo pubblicato sul Bur Calabria n. 20 del 5 maggio 2014 - si applica alle domande di finanziamento presentate successivamente alla data di relativa pubblicazione sul Bur Calabria, nonché alle domande di finanziamento già presentate in vigenza del precedente Regolamento Operativo pubblicato sul Bur Calabria n. 20 del 5 maggio 2014, e non ancora istruite e deliberate.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

L'Amministrazione regionale, unitamente al Soggetto gestore, potrà procedere all'emanazione di note esplicative e/o di manuali operativi relativi al presente Regolamento.